

## **I. Condizioni di vendita e di consegna dell'azienda inVENTer GmbH per contratti con imprenditori (valide dal 1. Aprile 2019)**

### **1. Disposizioni generali**

1.1. Le presenti condizioni generali di vendita e di consegna (in seguito „CGVC“) dell'azienda inVENTer GmbH (in seguito „Venditore“) sono valide esclusivamente nei confronti di imprenditori ai sensi di § 14 BGB [Bürgerliches Gesetzbuch, codice civile tedesco], ovvero persone fisiche o giuridiche le quali agiscono esercitando la propria attività lavorativa commerciale o autonoma in vista dell'acquisto del prodotto (in seguito „Acquirente“).

1.2 La messa in atto delle presenti CGVC riguarda esclusivamente tutti i contratti stipulati tra Venditore e Acquirente concernenti la consegna di componenti o insiemi di componenti di costruzione elettrici e tecnici. Differenti condizioni di acquisto o altre differenti condizioni da parte dell'Acquirente non sono valide, a meno che il Venditore non le abbia espressamente riconosciute in forma scritta. Il silenzio del Venditore riguardo tali differenti condizioni non è da considerare come riconoscimento o come approvazione delle stesse, nemmeno per contratti futuri.

### **2. Offerta, stipula del contratto, volume di consegna**

2.1 Le offerte del Venditore sono senza impegno e non vincolanti.

Se l'Acquirente impartisce un incarico di consegna sulla base di offerte non vincolanti, il contratto viene concluso – anche in corso di affari – solamente tramite la conferma d'ordine scritta, se desiderata dall'Acquirente. In tutti gli altri casi la conclusione del contratto avviene a consegna conclusa del prodotto. Nel momento in cui un incarico viene confermato, solo tale conferma è determinante per il contenuto del contratto, in particolare per il volume e per la data di consegna.

2.2 Se un'ordinazione registrata presso il Venditore non viene confermata per iscritto oppure non viene effettuata entro 2 settimane dalla ricevuta, l'Acquirente ha diritto al ritiro dell'ordinazione, senza però poter far valere diritti al risarcimento danni presso il rivenditore.

2.3 Prezzi e dettagli sulla prestazione così come ulteriori descrizioni o garanzie della stessa sono vincolanti per il Venditore solamente se sono stati consegnati per iscritto o confermati da lui. Ciò non vale nel caso in cui un rappresentante espressamente delegato dal Venditore rilasci dichiarazioni verbali o garanzie dopo la conclusione del contratto. I listini prezzi, le indicazioni dei prezzi su cataloghi o su Internet o le indicazioni dei prezzi nelle offerte non sono vincolanti, pertanto costituiscono esclusivamente un invito a presentare un'offerta.

2.4 La documentazione, le illustrazioni, le indicazioni sul peso, i modelli, etc. allegati all'offerta del Venditore sono solo approssimativamente determinanti. Tali documenti non costituiscono alcuna garanzia, né viene assunto alcun rischio di approvvigionamento, a meno che ciò sia stato dichiarato per iscritto come „garantito legalmente“ o „assunzione del rischio di approvvigionamento“. Anche il riferimento a norme e regolamenti tecnici simili non costituisce una descrizione delle caratteristiche dei prodotti del Venditore, a meno che esso non sia stato espressamente definito con „caratteristiche del prodotto“.

2.5 Il Venditore ha unicamente l'obbligo di fornire prodotti dalla sua propria riserva merci (pegno merci). Analogamente, l'assunzione di un rischio o di una garanzia di approvvigionamento non rientra unicamente nel nostro obbligo di fornire un bene identificato solo per tipo.

2.6 Consegne parziali sono ammesse a patto che siano ragionevolmente esigibili dall'Acquirente. Il Venditore ha inoltre il diritto di fornire quantità differenti (maggiori o minori) nella misura normalmente praticata nel commercio e accettabile per il cliente, ma con divergenze non superiori al 5% rispetto alla quantità contrattualmente convenuta.

2.7 Preventivi, illustrazioni e ulteriori documenti forniti dal Venditore rimangono in proprietà del Venditore e soggetti al suo diritto d'autore e non possono essere rese accessibili a terzi senza prima aver ottenuto l'esplicita approvazione del Venditore.

### **3. Prezzi**

3.1 I prezzi sono espressi in Euro, salvo altre indicazioni, e sono da intendersi senza IVA. Quest'ultima verrà calcolata separatamente in base ai tassi attuali e in base alle normative tributarie attualmente in vigore.

3.2 Salvo diversi accordi scritti, i prezzi si intendono franco stabilimento o franco magazzino del Venditore (EXW Incoterms 2010), esclusi imballaggio e spese di spedizione, montaggio, messa in funzione e altre spese supplementari/accessorie (ad es. tasse doganali, altre imposte).

### **4. Condizioni di pagamento**

4.1 Per ciascun pagamento valgono le condizioni di pagamento prefissate. Se non diversamente specificato, tutti i pagamenti devono essere effettuati al più tardi entro 20 giorni dalla data di fattura senza alcuna detrazione a titolo gratuito all'ufficio cassa del Venditore. Le scadenze di pagamento si considerano rispettate se il Venditore può usufruire dell'importo entro la scadenza. La detrazione dello sconto necessita un accordo specifico per iscritto. Il Venditore è libero di scegliere la modalità di trasmissione della fattura. In particolare, egli ha diritto anche alla trasmissione per via elettronica, ad esempio per e-mail.

4.2 Il diritto di ritenzione, finché non si basi sul medesimo rapporto contrattuale, così come la compensazione con rivendicazioni contestate oppure legalmente non valide, sono esclusi. Il Venditore è autorizzato ad annullare l'esercizio del diritto attraverso cauzione e garanzia.

4.3 Se l'Acquirente interrompe i suoi pagamenti, se si trova in sovraindebitamento, se viene avviato un processo di insolvenza nei suoi confronti, o ancora se l'Acquirente si trova in mora del rimborso delle cambiali o degli assegni dovuti, il credito totale del Venditore diventa immediatamente esigibile..

### **5. Riserva di proprietà**

5.1 I prodotti rimangono proprietà del Venditore fino all'adempimento di tutti i diritti a lui dovuti da parte dell'Acquirente (merci riservate), anche se il singolo prodotto è stato pagato. Un pegno o un trasferimento di proprietà delle merci riservate a scopo di garanzia non sono ammessi.

5.2 In caso di rivendita o noleggio della merce riservata ammessi nell'ambito del regolare esercizio dell'attività, l'Acquirente cede al Venditore fin da subito in via cautelativa tutti i futuri crediti nei confronti dei propri clienti derivanti dalla rivendita o dal noleggio, fino al pagamento di tutti i crediti del venditore, senza che siano necessarie ulteriori dichiarazioni speciali. La cessione si estende anche a richieste di risarcimento che si verificano nell'ambito di conti correnti già esistenti oppure tramite la conclusione di rapporti simili del Venditore con i suoi clienti. Se le merci riservate vengono rivendute o noleggiate insieme ad altri articoli senza che sia stato concordato un prezzo unitario per le merci riservate, l'Acquirente cede al Venditore, con priorità rispetto ai restanti crediti, la parte del credito del prezzo cumulativo o dell'interesse cumulativo che corrisponde al valore delle merci riservate calcolato dal Venditore. Fino a revoca, l'Acquirente è autorizzato alla riscossione dei crediti ceduti risultanti dalla rivendita o dal noleggio; tuttavia egli non ha il diritto di riscuoterli in altri modi, ad es. tramite cessione. Su richiesta del Venditore, l'Acquirente deve comunicare al Venditore la cessione di un cliente, consegnargli la documentazione necessaria per far valere i propri diritti nei confronti del cliente (ad es. calcoli) e fornirgli le informazioni necessarie. Tutti i costi della riscossione e di eventuali interventi sono a carico dell'Acquirente. Se l'Acquirente riceve una cambiale in base all'autorizzazione concessagli per la riscossione dei crediti ceduti provenienti dalla rivendita, la proprietà di tali documenti passa per precauzione con diritto legale al Venditore. La consegna della cambiale viene sostituita dall'accordo secondo il quale l'Acquirente prende la cambiale in custodia per il Venditore per poi consegnargliela immediatamente in forma di girata. Nel caso in cui il valore corrispettivo dei crediti ceduti al Venditore giunga sotto forma di assegni presso l'Acquirente oppure presso un istituto finanziario dell'Acquirente, quest'ultimo ha l'obbligo di comunicare immediatamente l'ingresso del valore e di versarlo. La proprietà degli assegni passa con il diritto legale al Venditore non appena l'Acquirente li riceve. La consegna dei documenti viene sostituita dall'accordo secondo cui l'Acquirente prende tali documenti in custodia per il Venditore per poi consegnarglieli immediatamente in forma di girata.

5. Nel caso in cui l'Acquirente modifichi le merci riservate, le trasformi o le combini con altri beni, tale modifica, trasformazione e combinazione si riterranno intraprese a beneficio del Venditore. Quest'ultimo diventa proprietario diretto dell'oggetto prodotto tramite la modifica, la trasformazione o la combinazione delle merci riservate. Se ciò non fosse possibile per motivi legali, Acquirente e Venditore sono concordi sul fatto che il Venditore diventerà proprietario del nuovo oggetto in ogni momento della modifica, trasformazione o combinazione. L'Acquirente dovrà custodire il nuovo oggetto per il Venditore con la cura di un prudente uomo d'affari. Il nuovo oggetto risultante dalla modifica, trasformazione o combinazione è da considerare merce riservata. In caso di modifica, trasformazione o combinazione con altri oggetti non appartenenti al Venditore, a quest'ultimo spetta la proprietà del nuovo articolo in proporzione alla percentuale risultante dal rapporto tra il valore delle merci modificate, trasformate o combinate e il valore del nuovo oggetto. In caso di rivendita o noleggio del nuovo oggetto, l'Acquirente cede al Venditore in via cautelativa il suo diritto nei confronti del cliente derivante dalla rivendita o dal noleggio, insieme a tutti i diritti accessori, senza che in seguito siano necessarie ulteriori dichiarazioni speciali. Tuttavia, la cessione si applica solo per l'importo corrispondente al valore della merce riservata modificata, trasformata o combinata fatturato dal Venditore. La parte di crediti ceduti al Venditore ha precedenza sui restanti crediti.

5.4 Se il valore della garanzia supera complessivamente di più del 20 % le rivendicazioni del Venditore nei confronti dell'Acquirente in base al loro rapporto d'affari attualmente valido, il Venditore ha l'obbligo, su richiesta dell'Acquirente, di concedergli garanzie a lui spettanti di sua scelta.

## 6. Consegna, tempo di consegna, ritardo di consegna

6.1 I tempi di consegna indicati non sono vincolanti se non diversamente concordato per iscritto. In caso di termini e scadenze di consegna non vincolanti o approssimativi (all'incirca, indicativamente, ecc.), il Venditore si impegna a fare tutto il possibile per rispettare tali termini e scadenze. Scadenze di consegna concordate per iscritto hanno inizio con la ricevuta della conferma dell'ordine presso l'Acquirente, tuttavia non prima che tutti i dettagli dell'ordine siano stati chiariti e tutte le altre condizioni a cui l'Acquirente deve ottemperare siano state rispettate; lo stesso vale per le date di consegna. Sono ammesse consegne prima della scadenza del tempo di consegna.

6.2 Il termine di consegna s'intende rispettato al momento in cui la merce è disponibile per il ritiro da parte dello spedizioniere, del vettore o di terze parti altrimenti incaricate della spedizione entro il detto termine.

6.3 Nel caso in cui, per motivi non imputabili al Venditore, quest'ultimo non riceva i beni o i servizi dei suoi subappaltatori che il Venditore necessita per fornire i beni o servizi contrattuali dovuti dal Venditore, pur avendo ottenuto una copertura regolare e sufficiente sotto il profilo quantitativo e qualitativo nel suo accordo con l'Acquirente per la fornitura di beni o servizi, o qualora non riceva tali beni o servizi in forma corretta o puntuale, o qualora si verificino eventi di forza maggiore di durata non trascurabile (ovvero con durata superiore a 14 giorni di calendario), il Venditore ne informerà tempestivamente l'Acquirente per iscritto o in forma di testo. In tal caso il Venditore ha il diritto di posticipare la consegna in base al periodo di impedimento o di retrocedere in parte o completamente dal contratto a causa della parte non ancora rispettata del contratto, finché egli abbia adempiuto il suo obbligo di informazione di cui sopra e non abbia assunto il rischio di approvvigionamento. Con cause di forza maggiore si intendono scioperi, serrate, interventi delle autorità pubbliche, carenze di energia e di materie prime, difficoltà di trasporto al di fuori della responsabilità del Venditore – ad es. a causa di danni dovuti a fuoco, acqua o avaria al motore, e tutti gli altri impedimenti che oggettivamente non possono essere stati causati dal Venditore.

6.4 Nel caso in cui una data di spedizione e/o di servizio oppure una scadenza di consegna e/o di servizio concordata in maniera vincolante venga oltrepassata a causa di eventi di cui sopra in § 6.3, l'Acquirente ha diritto a ritirarsi dal contratto a causa della parte non rispettata dopo la scadenza infruttuosa di una ragionevole proroga. Ulteriori rivendicazioni dell'Acquirente, in particolare in merito al risarcimento danni, sono in questo caso escluse, purché il Venditore abbia adempiuto al suo obbligo di informazione di cui sopra. Le normative di cui sopra in § 6.4, frasi 1 e 2, valgono conseguentemente se, per i motivi indicati in § 6.3, è oggettivamente irragionevole aspettarsi che l'Acquirente continui ad aderire al contratto anche in assenza di un

accordo contrattuale che preveda una data fissa per la consegna dei beni e/o dei servizi.

6.5 Nel caso in cui l'Acquirente sia responsabile di un ritardo nella spedizione o nella consegna della merce, il Venditore avrà il diritto di fatturare all'Acquirente i costi aggiuntivi che ne derivano.

6.6 Salvo diversi accordi specifici tra le parti, le dimensioni, il tipo e l'eventuale ritiro dell'imballaggio della merce da consegnare sono scelti dal Venditore tenendo conto delle disposizioni di legge.

## 7. Passaggio del rischio

7.1 Il rischio accidentale di distruzione o di deterioramento del prodotto viene trasferito al cliente nel momento in cui il Venditore o il rappresentante di commercio da lui autorizzato consegna gli articoli della spedizione al corriere, al trasportatore o ad altra terza parte designata ad eseguire la spedizione. Ciò vale anche in caso di spedizioni parziali o nel caso in cui il Venditore si è assunto la responsabilità di eseguire ulteriori servizi (ad es. spedizione o installazione).

7.2 Se la spedizione viene effettuata in ritardo a causa di circostanze imputabili all'Acquirente, o se la spedizione avviene in una data successiva a quella pattuita su richiesta dell'Acquirente, il rischio passa all'Acquirente dal giorno della comunicazione della disponibilità alla spedizione per tutta la durata del ritardo; su richiesta e a spese dell'Acquirente, il Venditore è tenuto a stipulare le assicurazioni pretese dall'Acquirente nei limiti confacenti e usuali (ad esempio contro il furto, la rottura, i danni da trasporto e incendio). Per il Venditore non sussiste alcun obbligo di assicurazione che vada oltre a quanto sopra descritto. L'Acquirente a sua volta deve cooperare attuando tutte le misure eventualmente necessarie.

## 8. Diritto di reclamo per merce difettosa

8.1 L'Acquirente è tenuto a controllare la merce tempestivamente, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento, nella misura possibile dopo il regolare svolgimento della transazione e qualora riscontri un difetto, è tenuto a denunciarlo immediatamente al Venditore. Negoziando eventuali reclami sui difetti del prodotto, il Venditore non rinuncia al diritto di obiettare che la denuncia non sia stata effettuata puntualmente, che sia oggettivamente infondata o insufficiente. La denuncia deve essere presentata in forma testuale (ad esempio per e-mail).

8.2 Se l'Acquirente trascurava la denuncia, il prodotto si considera accettato, salvo si tratti di un difetto non riconoscibile al momento dell'ispezione. Se tale difetto si manifesta in un secondo tempo, la denuncia dovrà essere presentata immediatamente dopo la scoperta. Ciò non inficia ulteriori clausole dell'art. 377 HGB (codice commerciale tedesco).

8.3 Danni evidentemente dovuti al trasporto o altri difetti già presenti e riconoscibili alla consegna devono essere inoltre confermati all'accettazione della consegna mediante una firma sul rispettivo documento di trasporto del corriere. L'Acquirente deve adoperarsi affinché venga fornita una conferma corrispondente.

8.4 Il risarcimento avviene, a discrezione del Venditore, attraverso l'eliminazione del difetto dal prodotto oppure attraverso la consegna di un articolo non difettoso. In caso di mancata esecuzione del risarcimento, l'Acquirente ha diritto, a propria discrezione, a ridurre il prezzo o a recedere dal contratto. Il diritto di far valere il risarcimento danni ai sensi del comma 9 di queste condizioni generali di vendita e di trasporto rimane in questo caso intatto.

8.5 I diritti al risarcimento per difetti cadono in prescrizione entro un anno dal passaggio del rischio ai sensi del comma 7 di queste condizioni generali di vendita e di trasporto. Ciò non vale nei casi descritti nel comma 9.2. di queste CGVT. Ciò non vale neppure per merci che, in conformità con il loro uso abituale, sono state utilizzate per costruire un edificio e ne hanno causato la difettosità. In suddetti casi vengono applicate le scadenze legali.

## 9. Responsabilità

9.1 Il Venditore non si assume alcuna responsabilità, in particolare per

reclami dell'Acquirente in merito al risarcimento danni o al rimborso spese – indipendentemente dai motivi legali -, e/o in caso di violazione di doveri derivanti dall'obbligazione o da azioni illecite.

9.2 La suddetta esclusione di responsabilità non vale:

- per propria violazione intenzionale o gravemente colposa dei doveri e per violazione intenzionale o gravemente colposa dei doveri da parte di rappresentanti legali o di agenti ausiliari;
- per la violazione di doveri contrattuali fondamentali; i doveri contrattuali fondamentali sono doveri il cui adempimento influenza il contratto e su cui l'Acquirente ha il diritto di fare affidamento;
- in caso di infortunio corporale, di vita e di salute anche attraverso rappresentanti legali e agenti ausiliari;
- in caso di ritardo, qualora sia stato concordato un termine fisso di consegna;
- nel caso in cui il Venditore abbia assunto la garanzia della qualità dei beni o del buon esito dei servizi, o nel caso in cui abbia assunto un rischio di approvvigionamento;
- in caso di responsabilità ai sensi della legge sulla responsabilità dei prodotti (Product Liability Act) o altre responsabilità obbligatorie per legge.

9.3 Nel caso in cui il Venditore o il suo agente ausiliario sia colpevole solamente di lieve negligenza e se non sussiste nessun caso del suddetto comma 9.2, trattini 1.,3.,4.,5. e 6., il Venditore sarà responsabile anche della violazione di doveri contrattuali fondamentali in quantità limitata ai danni prevedibili al momento della stipula del contratto oppure ai danni tipici del contratto.

9.4 Il Venditore declina qualsiasi responsabilità che vada oltre a quanto descritto sopra.

9.5 Le esclusioni o limitazioni di responsabilità ai sensi dei suddetti comma 9.1 fino a 9.4 e 9.6 sono valide allo stesso modo a favore di dipendenti esecutivi e non esecutivi e di altri agenti ausiliari, nonché a favore dei subappaltatori del Venditore.

9.6 Se all'Acquirente spettano diritti al risarcimento danni ai sensi del comma 9, questi cadono in prescrizione al termine del periodo di prescrizione valido per i diritti alla garanzia sui difetti, rispettivamente ai sensi del comma 8.4 e 9.2 di queste CGVT.

9.7 Un'inversione dell'onere della prova non è collegato alle disposizioni di cui sopra.

## 10. Divieto di cessione

L'Acquirente può cedere crediti nei confronti del Venditore solo tramite il preventivo consenso scritto del Venditore. Tale riserva di consenso non vale in relazione a rivendicazioni del prezzo d'acquisto e ad altre rivendicazioni pecuniarie.

## 11. Luogo di adempimento

Se non diversamente specificato nella conferma d'ordine del Venditore, il luogo di adempimento per le consegne e i pagamenti è sempre la sede del Venditore.

## 12. Forma scritta

Modifiche e integrazioni al contratto tra l'Acquirente e il Venditore richiedono la forma scritta. Lo stesso dicasi per la soppressione di questo accordo sulla forma scritta. Ciò non inficia la priorità dell'accordo individuale - anche orale - conformemente all'art. 305b BGB (codice civile tedesco).

## 13. Giurisdizione e diritto applicabile

13.1 Se l'Acquirente è un commerciante, la sede del Venditore è il foro esclusivo. Il luogo di giurisdizione rimane lo stesso se l'Acquirente non possiede alcuna giurisdizione generale nella Repubblica Federale

Tedesca al momento dell'avvio di un processo legale. Il Venditore tuttavia ha il diritto di citare l'Acquirente anche presso il suo foro generale.

13.2 Si applicano le leggi della Repubblica Federale Tedesca, ad esclusione della convenzione sulla vendita internazionale di beni delle Nazioni Unite (CISG).